



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Perseguitato sotto minaccia “mi suicido se non mi vuoi”: è stalking

Autore: Redazione | 24/11/2014



Non rileva che la condotta vessatoria sia durata poco, bastano due condotte a integrare il reato: il gesto di tagliarsi le vene mette sotto pressione psicologica la parte offesa.

“Se non mi vuoi mi ammazzo”: un gesto plateale, forse un’esagerazione, un bluff. Ma sufficiente a mettere sottoppressione la vittima. Che, pertanto, in ipotesi di tale

genere, potrà sporgere una querela per **stalking**.

Questo interessante e condivisibile principio è stato affermato, poche ore fa, dalla Cassazione **[1]**. Nel caso di specie, un uomo, per dissuadere l'ex amata dall'intento di lasciarlo, avrebbe attuato tre "presunti" tentativi di suicidio, per poi, attribuire a lei la responsabilità morale del gesto estremo.

Secondo la Corte, perché scatti la **persecuzione** punibile penalmente **[2]** non rileva che il gesto sia stato ripetuto poche volte. Lo **stalking** può essere infatti sanzionato anche in presenza di una condotta vessatoria durata per brevissimo tempo. Anche solo due episodi sono sufficienti: la norma infatti parla di "**reiterazione**" delle minacce o molestie, anche se consumatesi in un assai breve lasso di tempo.

Ciò che conta, piuttosto, non è il numero di condotte persecutorie, quanto il fatto di cagionare alla persona offesa un "**perdurante e grave stato di ansia** e di paura" tanto da arrivare a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita quotidiane. Insomma, rileva la valenza della condotta finalizzata a cagionare nella persona offesa uno stato di **grave ansia**. Stato che può senz'altro derivare dalla prospettazione della volontà di **uccidersi**, facendo in modo che la vittima assista a gesti di valenza autolesiva: come il gesto di impiccarsi, di tagliarsi le vene o di **buttarsi dal balcone**.

La persona offesa, infatti, viene a trovarsi profondamente **turbata sul piano psicologico** dalle assillanti condotte del reo.

Note

[1] Cass. sent. n. 48690/14. **[2]** Art. 612 bis cod. pen. *Autore immagine: 123rf.com*